

D.g.r. 22 settembre 2025 - n. XII/5021

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di stato dell'intervento «TRLOM 8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE)

2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;

- il Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Visti altresì:

- il Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015, da ultimo modificato con Decisione C(2025) 1523 final del 13 marzo 2025;
- la d.g.r. n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;
- il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione europea (di seguito anche CE) con Decisione di esecuzione n. C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione (2025) 3805 final del 18 giugno 2025;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» (di seguito anche CSR), modificato da ultimo con d.g.r. n. XII/4029 del 10 marzo 2025;

Considerato che:

- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 di Regione Lombardia è stato adottato a norma del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio, all'articolo 1 par. 1, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il periodo previsto dall'art. 26, par. 1, del Reg. (UE) 1305/2013 per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale e, all'articolo 2 par. 2, ha prorogato al 31 dicembre 2025 le scadenze di ammissibilità della spesa FEASR di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1303/2013;
- l'art. 155, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115 prevede che le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure pluriennali di cui all'articolo 22 «Forestazione e imboschimento» del Regolamento (UE) 1305/2013 del Consiglio, possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle seguenti condizioni:
 - a) tali spese sono previste nel pertinente Piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento e sono conformi al Regolamento (UE) 2021/2116;
 - b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure;
 - c) il sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate;
 - d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all'art. 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116;
- l'art. 22 del Regolamento (UE) 1305/2013 prevede che il sostegno nell'ambito delle misure di forestazione e imboschimento possa essere concesso a copertura dei costi di impianto e comprenda un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni;

Preso atto che nell'ambito della Programmazione di sviluppo rurale di Regione Lombardia 2014-2022 è stata attivata l'opera-

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 24 settembre 2025

zione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» - Sottomisura 8.1 (Sostegno alla forestazione/imboschimento), con la seguente previsione:

- un premio annuale legato ai costi di manutenzione ed ai mancati redditi con riferimento alla tipologia di intervento b1 «Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli» finanziati con l'operazione 8.1.01 del PSR 2014-2022 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione;
- un premio annuale legato ai costi di manutenzione con riferimento alla tipologia di intervento b2 «Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli» finanziati con l'operazione 8.1.01 del PSR 2014-2022 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione;

Preso atto altresì che gli aiuti per le misure dei precedenti periodi di programmazione al periodo 2014-2022 saranno corrisposti fino a completamento del periodo d'impegno stabilito dai regolamenti di riferimento;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2115/2021 la Regione Lombardia ha previsto di utilizzare i fondi FEASR 2023-2027 per onorare gli impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere sull'operazione 8.1.02 - Sottomisura 8.1 del PSR Lombardia 2014-2022 di cui al Reg. (UE) 1305/2013, a valere sulla misura M221 del PSR Lombardia 2007-2013 di cui al Reg. (UE) 1698/2005 e a valere sulla misura H del PSR Lombardia 2000-2006 di cui al Reg. (UE) 1257/1999;
- è stato attivato nell'ambito del PSP 2023-2027 l'intervento TR-LOM-8.1.02 «Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia», come da scheda di intervento riportata nel PSP 2023-2027 e nel CSR 2023-2027;

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale n. X/4217 del 23 ottobre 2015 «Determinazioni in ordine all'inquadramento della sottomisura 8.1 del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia dal punto di vista della normativa degli aiuti di stato», base giuridica del regime SA.43411 (2015/XA);
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/6926 del 24 luglio 2017 «Sostituzione del regime SA. 43411 (2015/XA) «Aiuti alla forestazione e imboschimento» sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite» con il regime 48439 (2017/XA);
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5631 del 30 novembre 2021 «Programma di sviluppo rurale della Lombardia. Misura 8 «Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite». Aggiornamento regime 48439 (2017/XA)», base giuridica del regime SA.100337 (2021/XA);

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 145 «Aiuti di Stato», dispone che gli interventi del Piano strategico nazionale della PAC che esulano dal settore agricolo incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e devono, pertanto, essere inquadrati ai sensi della pertinente normativa europea sugli aiuti di Stato;

Considerato che ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013, e del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione alcuni aiuti a favore del settore forestale possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di

aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21 dicembre 2022) e in particolare gli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la l.r. n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea» che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Dato atto che:

- il Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e ss.mm.ii., all'art. 52, ha stabilito il rispettivo periodo di applicabilità sino al 31 dicembre 2022;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21 dicembre 2022), all'art. 62, ha stabilito l'applicabilità delle norme di cui al Reg. (UE) 702/2014 fino al 31 dicembre 2025 agli aiuti concessi in conformità del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato, pertanto, l'approssimarsi della scadenza del periodo di applicabilità del Reg. (UE) 702/2014 e del regime di aiuto SA.100337 (2021/XA);

Considerato che, al fine di consentire il rispetto degli oneri derivanti dagli impegni pluriennali assunti a valere sull'operazione 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022 e sulle precedenti programmazioni nel pieno rispetto della normativa europea, è necessario procedere all'inquadramento dell'Intervento TRLOM-8.1.02 «Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia» ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato e, nello specifico, del Regolamento (UE) 2022/2472 integrando le schede di intervento di livello nazionale e regionale con le disposizioni riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che dal punto di vista procedurale ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

Dato atto che il Regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 «Cumulo», che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possano essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III dei rispettivi Regolamenti;
- all'art. 9 «Pubblicazione e informazione», che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente Intervento, e il testo integrale della misura devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale

Agricoltura sovranità alimentare e foreste;

- all'art. 11 «Relazioni», l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione europea sull'applicazione del Regolamento;

Precisato, quindi, che al fine di consentire nella massima trasparenza il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti, è predisposto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A "Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento TRL0M-8.1.02 «Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia» del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia", che integrano le disposizioni degli allegati B «Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 -2027» e C «Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027», anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto attiene alle disposizioni sugli aiuti di Stato da applicare all'intervento TRL0M-8.1.02 «Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia»;

Preso atto che il responsabile dell'intervento TRL0M-8.1.02, individuato con d.d.u.o. n. 12846 dell'11 settembre 2025, ha espresso parere positivo in merito ai contenuti del presente atto e dei relativi allegati, con nota agli atti della U.O. competente della D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di:

- approvare l'allegato A "Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento TRL0M-8.1.02 «Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia» del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia" parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;
- trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 «Relazioni» del Reg. (UE) 2022/2472, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto;
- stabilire che le disposizioni di cui all'allegato A saranno attuate nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 41 «Aiuti alla forestazione e imboschimento» del Regolamento (UE) 2022/2472;
- riservarsi di modificare la presente deliberazione ed il relativo regime di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione del presente atto da parte della Commissione europea;
- dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», in quanto responsabile dell'Intervento TRL0M-8.1.02 ai sensi del d.d.u.o. n. 12846 dell'11 settembre 2025, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 «Definizioni», punto 59), del medesimo Regolamento e non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

Dato atto che le agevolazioni del presente regime di aiuto saranno altresì assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Acquisito, nella seduta del 9 settembre 2025, il parere favorevole del Comitato di valutazione aiuti di Stato di cui all'allegato B della d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024;

Considerato che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata all'adempimento delle sopra richiamate disposizioni regolamentari in materia di aiuti di Stato e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. di approvare l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento TRL0M-8.1.02 «Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia» del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia» parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 «Relazioni» del Reg. (UE) 2022/2472, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto;

3. di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato A saranno attuate nel rispetto:

- degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 41 «Aiuti alla forestazione e imboschimento» del Regolamento (UE) 2022/2472;
- delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

4. di riservarsi di modificare la presente deliberazione ed il relativo regime di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione del presente atto da parte della Commissione europea;

5. di dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», in quanto responsabile dell'Intervento TRL0M-8.1.02 ai sensi del d.d.u.o. n. 12846 dell'11 settembre 2025, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi;

6. di comunicare l'approvazione del presente provvedimento al Responsabile dell'Intervento, di cui al precedente punto 5., e all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

ALLEGATO A

Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento TRLOM-8.1.02 "Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia" del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia

Riferimenti normativi

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015, da ultimo modificato con decisione C(2025) 1523 final del 13 marzo 2025;
- la D.G.R. n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione Europea (di seguito anche CE) con decisione di esecuzione n. C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2025)3805 del 18 giugno 2025;

- la D.G.R. n. XI/7370 del 21/11/2022 "Approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia" (di seguito anche CSR), modificato da ultimo con D.G.R. n. XII/4029 del 10/03/2025;

Condizioni generali per il riconoscimento del contributo

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2022/2472 (di seguito anche Regolamento) ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione" che:
 - al par. 1 lett. f), stabilisce che il Regolamento si applica agli aiuti a favore del settore forestale;
 - al par. 3, dispone che il Regolamento non si applica: a) ai regimi di aiuto di cui all'art. 41 se soddisfano le condizioni dell'articolo 12, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore; c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - al par. 4, dispone che il Regolamento non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - al par. 5, prevede che il Regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
 - al par. 6, prevede che il Regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
- dell'art. 2 "definizioni" e nello specifico:
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 12), "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera

generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

- il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- il punto 25), "specie a rapido accrescimento": bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a otto anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;
- il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- il punto 34), "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 52), "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 55), "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- il punto 58), "bosco ceduo a rotazione rapida": specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri;
- il punto 59), "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore

a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- dell'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1, lettera l), che dispone che il Regolamento non si applica agli aiuti individuali di cui all'articolo 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di 7,5 milioni di EUR per progetto;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e dal Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. Ai sensi del paragrafo 2, gli importi di aiuto per le misure o per i tipi di operazione di cui all'art. 41 possono essere fissati sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

- dell'art. 8 "Cumulo" che dispone che per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2022/2472 e delle intensità di aiuto di cui al Capo III del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati. Il contributo concesso può essere cumulato con altri aiuti di Stato, purché riguardi diversi costi ammissibili individuabili o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione in base al medesimo Regolamento;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;

- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse in osservanza dell'art. 41 del Regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108 par. 3 dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all'art. 41 e al capo I del medesimo Regolamento.

Il sostegno, ai sensi dei paragrafi 2 e 6 dell'art. 41, consiste in un premio annuale per ettaro calcolato in base ai costi di mancato reddito e di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.

L'operazione prevede un aiuto annuale calcolato sulla base dei costi relativi agli interventi di manutenzione che devono essere effettuati sui nuovi impianti finanziati con le tipologie di intervento **b1** e **b2** dell'operazione 8.1.01 del PSR Lombardia 2014-2022 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione. Per questi ultimi impianti il premio di manutenzione è corrisposto fino a completamento del periodo d'impegno stabilito dai regolamenti di riferimento.

Oltre ai costi di manutenzione, nei soli casi di piantagioni a ciclo medio lungo sui terreni agricoli (tipologia di intervento **b1** e corrispondenti misure dei precedenti periodi di programmazione), l'aiuto tiene conto anche dei mancati redditi agricoli conseguenti all'imboschimento e all'abbandono di coltivazioni più redditizie. Per gli impianti realizzati a valere sulle misure dei precedenti periodi di programmazione, il premio di mancato reddito sarà erogato fino al completamento del periodo d'impegno stabilito dai regolamenti di riferimento.

Ai sensi del paragrafo 10, art. 41, del Reg. (UE) 2022/2472, gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

Ai sensi del paragrafo 11 dell'art. 41 del Reg. (UE) 2022/2472, l'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

La scadenza del regime è fissata al 31/12/2029.

ALLEGATO B - Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 -2027

TRL0M-8.1.02 - Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia

Codice intervento (SM)	TRL0M-8.1.02
Nome intervento	Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.16. Numero di ettari o numero di altre unità soggetti a impegni in materia di mantenimento per imboschimento e agroforestazione
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

*1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale*Ambito di applicazione territoriale: **Regionale**

Codice	Descrizione
ITC4	Lombardia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021; a valere del Reg. (UE) 1698/2005 di cui alla misura M221 del PSR Lombardia 2007-2013; a valere del Reg. (UE) 1257/1999 di cui alla misura H del PSR Lombardia 2000-2006.

Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all'articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità dell'OP 8.1.02 del PSR 2014-2022, della Misura 221 del PSR 2007-2013 e della Misura H del PSR 2000-2006 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Finalità e descrizione generale

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 risponde ai fabbisogni di intervento delineati dall'Esigenza 2.1 - Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio.

L'intervento concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Collegamento con i risultati

L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.17 CU PR - Terreni oggetto di imboschimento.

Collegamento con altri interventi

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H

Principi di selezione

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H

Revisione impegni

Gli impegni oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno, se del caso, adattati alla nuova struttura legale di cui alla "Nuova condizionalità" del presente Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Criteri di ammissibilità dei beneficiari:

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Criteri di ammissibilità dei beneficiari:

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

Nessuno

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

☒ **SIGC**

☐ **Non SIGC**

Sezione SIGC

Tipo di pagamenti

☒ costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

☒ costo della transazione incluso

☐ pagamento unico

☐ somma forfettaria

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H.

Metodo di calcolo

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H.

Spiegazione supplementare

Nessuna

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☒ Sì ☐ No ☐ Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

L'art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE. La materia delle foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell'allegato I del Trattato e non potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell'art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle disposizioni in materia di concorrenza.

Si prevede di operare attraverso una Notifica unica dell'intervento a livello nazionale, oppure in alternativa come Notifica, ABER o de minimis da parte delle singole AdG.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☒ Notifica ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria ☒ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☒ Importo minimo

Numero del procedimento aiuti di Stato

SA.100337

Informazioni supplementari:

☐ Lo Stato membro non ha ancora scelto lo strumento/gli strumenti e ha indicato le alternative. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dello strumento scelto. ☐ Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, ma non ha ancora ottenuto l'autorizzazione. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

☒ Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, è stata ottenuta l'autorizzazione e il numero SA è stato indicato per la notifica, il RGEC (regolamento generale di esenzione per categoria) o l'ABER (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo)

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento?

- ☐ basati sui risultati (con possibilità di scegliere)
☒ basati sulla gestione (con possibilità di scegliere)
☐ ibridi (basati sulla gestione e sui risultati)

Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H.

Qual è la durata dei contratti?

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H.

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

"non applicabile"

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%



12 Importi unitari previsti - Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o tassi di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
M221-LOM-03 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.03 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Imboscimento di terreni agricoli - Mancato reddito - Persone diritto privato - per tutti i terreni	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;		Sì
M221-LOM-04 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.04 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Imboscimento di terreni agricoli - Mancato reddito - Agricoltori e loro associazioni - terreni di collina	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;		Sì
M221-LOM-05 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.05 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Imboscimento di terreni agricoli - Mancato reddito - Agricoltori e loro associazioni - terreni di pianura	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;		Sì
M221-LOM-06 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.06 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Imboscimento di terreni agricoli - Manutenzione	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;		Sì
MH-LOM-07 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.07 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Imboscimento delle superfici agricole - mancato reddito - altre persone di diritto privato - terreni non pascolivi	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;		Sì
MH-LOM-08 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.08 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Imboscimento delle superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni di montagna	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;		Sì
MH-LOM-09 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.09 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Imboscimento delle superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni di collina	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;		Sì
MH-LOM-10 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.10 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Imboscimento delle superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni non irrigui di pianura	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;		Sì
MH-LOM-11 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.11 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Imboscimento delle superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni irrigui di pianura	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;		Sì
OP8.1.02-LOM-01 - ENVCLIM- OP8.1.02-PLUA.00.01 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio lungo su superfici agricole e non agricole - mancato reddito	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;	R.17	No
OP8.1.02-LOM-02 - ENVCLIM- OP8.1.02-PLUA.00.02 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio lungo su superfici agricole e non agricole - manutenzione	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40, 70%	Uniforme	ITC4;	R.17	No

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 24 settembre 2025

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

M221-LOM-03 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.03 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni agricoli - Mancato reddito - Persone diritto privato - per tutti i terreni

ALLEGATO 6 PSR 2007-2013 LOMBARDIA

M221-LOM-04 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.04 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni agricoli - Mancato reddito -Agricoltori e loro associazioni - terreni di collina

ALLEGATO 6 PSR 2007-2013 LOMBARDIA

M221-LOM-05 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.05 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni agricoli - Mancato reddito -Agricoltori e loro associazioni - terreni di pianura

ALLEGATO 6 PSR 2007-2013 LOMBARDIA

M221-LOM-06 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.06 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni agricoli - Manutenzione

ALLEGATO 6 PSR 2007-2013 LOMBARDIA

MH-LOM-07 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.07 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole - mancato reddito - altre persone di diritto privato - terreni non pascolivi

PSR 2000-2006 LOMBARDIA

MH-LOM-08 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.08 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni di montagna

PSR 2000-2006 LOMBARDIA

MH-LOM-09 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.09 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni di collina

PSR 2000-2006 LOMBARDIA

MH-LOM-10 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.10 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni non irrigui di pianura

PSR 2000-2006 LOMBARDIA

MH-LOM-11 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.11 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni irrigui di pianura

PSR 2000-2006 LOMBARDIA

OP8.1.02-LOM-01 - ENVCLIM- OP8.1.02-PLUA.00.01 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio lungo su superfici agricole e non agricole - mancato reddito

Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA

OP8.1.02-LOM-02 - ENVCLIM-OP8.1.02-PLUA.00.02 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboscimento e sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio lungo su superfici agricole e non agricole - manutenzione

Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
M221-LOM-03 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.03 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni agricoli - Mancato reddito - Persone diritto privato - per tutti i terreni (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.16 (unità: Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00
	M221-LOM-04 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.04 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni agricoli - Mancato reddito -Agricoltori e loro associazioni - terreni di collina (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O.16 (unità: Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00
M221-LOM-05 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.05 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni agricoli - Mancato reddito -Agricoltori e loro associazioni - terreni di pianura (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.16 (unità: Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00

[illegible]



MH-LOM-10 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.10 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni non irrigui di pianura (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.16 (unità: Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00	
MH-LOM-11 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.11 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni irrigui di pianura (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	O.16 (unità: Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00	
OP8.1.02-LOM-01 - ENVCLIM- OP8.1.02-PLUA.00.01 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio lungo su superfici agricole e non agricole - mancato reddito (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	O.16 (unità: Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00	
OP8.1.02-LOM-02 - ENVCLIM- OP8.1.02-PLUA.00.02 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio lungo su superfici agricole e non agricole - manutenzione (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	O.16 (unità: Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00	

[illegible]

ALLEGATO C - Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 – 2027

TRLOM-8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici Imboschite Lombardia

Descrizione

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H.

Dotazione finanziaria

Codice intervento	TRLOM-8.1.02	Titolo intervento	TRLOM-8.1.02 - Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia	Attivato da Regione Lombardia	Si	☒
					No	☐
Spesa Pubblica		5.500.000,00 € 4.000.000,00 €	Contributo del FEASR		2.238.500,00 € 1.628.000,00 €	
Indicatori di Risultato - R		R.17	Indicatori di Output - O		O.16	

Collegamento con altri interventi SRA e TRLOM dello Sviluppo Rurale

Cumulabilità sulla stessa superficie
Nessuna cumulabilità

Principi di selezione

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H.

Criteri di ammissibilità

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H.

Impegni

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H.

Altri obblighi

Rispettare le norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115).

Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

N.B. Il presente documento riporta:

- ~~Barate ed evidenziate in grigio~~ le proposte di eliminazione ed evidenziate in grigio le proposte d'integrazione oggetto di notifica 6 (N6), di notifica 7 (N7) e di emendamento 4 (E4) ancora in corso di approvazione/notifica da parte della Commissione Europea.

Premi (€/Ha/anno)

Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l'OP 8.1.02.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221.

Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H.

Degressività

Non prevista.

N.B. Il presente documento riporta:

- ~~Barrate ed evidenziate in grigio~~ le proposte di eliminazione ed evidenziate in grigio le proposte d'integrazione oggetto di notifica 6 (N6), di notifica 7 (N7) e di emendamento 4 (E4) ancora in corso di approvazione/notifica da parte della Commissione Europea.